

LE ARMI

II^a parte

Anche questo mese Tony Zanti, che da anni ormai cura le pagine della rubrica dedicata alla conoscenza delle armi ed al loro utilizzo, ci propone gli scritti di un valente esperto: il Dott. Edoardo Mori. Di lui Zanti dice: "E' famoso per l'acutezza e l'arguzia delle sue argomentazioni, a volte in pieno dissenso con le scelte compiute da chi implementa le leggi sulle armi e chi poi dovrebbe essere sufficientemente informato da farle rispettare. Possiamo affermare, senza dubbio di smentita, che il Dott. Mori è il miglior conoscitore ed interprete delle leggi italiane sulle armi e il più grande difensore dei diritti del cittadino nel campo dell'acquisto, la detenzione e l'utilizzo legali delle medesime".

La parola al Dott. Mori!

PRESENTAZIONE

Queste poche pagine espongono in modo assolutamente sintetico, ma preciso, il diritto delle armi italiano. Ogni affermazione, se non ho fornito diversa indicazione, è basata su precise norme di legge, secondo l'interpretazione corrente e la prassi delle questure, ed è quindi incontestabile. Chi ritiene o afferma che le disposizioni sono diverse, è in errore e deve essere invitato ad informarsi meglio. Se insiste, rivolgetevi tranquillamente ad un suo superiore, perché siete dalla parte della ragione ed egli vi sta danneggiando.

Consiglio di portare sempre con sé una copia di questo libretto e di farne omaggio a chi deve applicare la legge sulle armi.

Questo testo è protetto da copyright, ma può essere utilizzato da chiunque per fini non commerciali e sono lieto che venga diffuso il più possibile. Può essere allegato come omaggio a Riviste.

Io l'ho scritto proprio perché venga diffuso il più possibile tra gli interessati.

Chi volesse sapere tutto sull'argomento, può consultare il mio Codice delle Armi e degli esplosivi, Editrice La Tribuna, in cui vi sono circa mille pagine di esposizione enciclopedica del diritto e della tecnica delle armi, e altrettante pagine di leggi.

Acquisto di armi

Ogni cittadino sano di mente e che non sia pregiudicato o malfamato o obiettore di coscienza ha diritto di acquistare armi. Chi è munito di una qualsiasi licenza di porto d'armi ha già dimostrato all'autorità di essere sano di mente ed onesto e quindi può acquistare armi e munizioni di ogni genere, nei limiti con-

Si possono detenere più esemplari dello stesso modello di arma.

Chi non ha una licenza di porto d'armi deve invece richiedere apposito nulla osta per ogni operazione di acquisto di una o più armi. Va richiesto alla questura indicando i motivi (caccia, difesa, sport) e il tipo di armi che intende acquistare; la questura può richiedere un certificato di sanità mentale rilasciato dal medico di famiglia o, a discre-




sentiti. Chi ha licenza di porto di fucile può acquistare armi corte, e viceversa.

Per le munizioni si veda apposita voce; i limiti per la detenzione di armi sono:

- Armi sportive, 6 pezzi
- Armi da caccia, senza limite
- Armi comuni in genere, 3 pezzi

zione del questore, dalla ASL. Non è richiesta la idoneità fisica all'uso delle armi. In alcune questure si richiede, a chi non ha fatto il militare, il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dal TSN; è richiesta in contrasto con la legge (art. 8 L. 110/75). In alcune questure, come suggerito dal



Ministero, non richiedono il certificato se il richiedente rinuncia a detenere le munizioni per l'arma. Ovvio poi che sarebbe idiota chiedere il certificato del TSN al maneggio di armi da fuoco, per l'acquisto di un'arma bianca! Sono illegittime imposizioni circa le modalità di custodia (arma smontata, arma in cassaforte) apposte nel nulla osta perché modificano l'atto tipico previsto dalla legge.

Il nulla osta è gratuito e vale trenta giorni per tutto il territorio italiano. Esso autorizza a trasportare le armi acquistate al luogo di detenzione. Per recenti disposizioni del Min. Finanze è stato reintrodotta il bollo sulla domanda e sul nulla osta.

Gli obiettori possono ottenere nulla osta solo per acquisto di armi ad aria compressa con più di 7,5 J o di repliche di armi ad avancarica a più colpi non liberalizzate. Possono ottenere licenze di trasporto per esse.

Possono ovviamente usare le armi liberalizzate e quindi ottenere il nulla osta per acquisto di polvere nera. Essi hanno diritto di ottenere dal TSN certificato di abilitazione al tiro per le armi loro consentite.


I cittadini comunitari non residenti in Italia devono esibire alla questura il nulla osta del proprio paese.

Denuncia e custodia di armi

Chi è in possesso di armi o loro parti essenziali deve denunciarle al più presto (due o tre giorni). La denuncia viene fatta in duplice copia e in carta libera, indicando i dati indicativi delle armi e luogo di loro custodia. La denuncia viene presentata alla questura o commissariato del comune di custodia; se mancano, ai Carabinieri. Essi timbrano l'originale per ricevuta e trattengono la copia. Il funzionario non può rifiutarsi di timbrare la denuncia, anche se sbagliata o incompleta, perché il cittadino ha il diritto di avere la prova di aver fatto denun-

zia tempestiva; le correzioni verranno fatte, se necessario, successivamente. La denuncia può essere fatta anche per raccomandata con ricevuta di ritorno o con mezzi telematici, in particolare con il fax (si veda modulo di denuncia nel sito Polizia di Stato).

La denuncia deve contenere anche



l'elenco delle armi già denunciate, specialmente se ad altra autorità. Le munizioni possono essere denunciate assieme alle armi o separatamente.


Anche la detenzione temporanea di armi ricevute in comodato va denunciata se supera due o tre giorni; non va denunciato il prestito fatto in viaggio, durante una partita di caccia o un turno di gare.

Le armi possono essere detenute e denunciate in luoghi diversi dalla residenza ed anche in più luoghi diversi (casa di abitazione, ufficio, negozio, cassetta di sicurezza in banca, seconda abitazione). Unica cosa da tener presente è che il luogo in cui si trovano dia sufficienti garanzie di adeguata custodia. Anche in questo caso il funzionario

non può censurare in anticipo il luogo scelto per la custodia e rifiutare la denuncia. Se successivamente accerterà che in concreto le armi siano mal custodite, denuncierà tale reato.

Nel luogo di denuncia le armi possono essere detenute cariche e pronte all'uso, perché sono destina-

te anche alla difesa abitativa; non devono essere conservate smontate o chiuse in cassaforte. Importa solo che esse siano al sicuro da furti quando nessuno è in casa e che non le usino bambini o minorati. È consentito lasciarle alla portata di familiari ed altre persone ospitate, se capaci. Una casa con finestre non accessibili e con robusta porta e serrature è un luogo idoneo per impedire furti. In una casa di campagna che rimane vuota per parecchi giorni è consigliabile una cassaforte. L'obbligo di custodia non riguarda (o è molto attenuato) le parti di armi; perciò l'arma privata di una parte essenziale richiede minori cautele. Le armi non vanno lasciate all'aperto in auto, incustodite.



Collezione di armi

Chi intende detenere più di 6 armi sportive o più di 3 armi comuni non da caccia deve munirsi preventivamente di licenza di collezione; questa ha essenzialmente lo scopo di accertare che siano adottate misure di custodia adeguate al numero e tipo delle armi. La licenza si richiede al questore (unendo due bolli) ed è gratuita e permanente. Non è richiesta la capacità tecnica né la idoneità fisica. Si può richiedere la licenza anche se non si intendono detenere armi fuori collezione ed anche per una sola arma. Nulla vieta che nella richiesta iniziale si indichi il numero presumibile delle armi che si intendono collezionare in futuro e indicare misure di custodia già adeguate al numero finale, così rendendo automatico l'inserimento dei successivi acquisti.

Ottenuta la licenza si può procedere ai successivi acquisti chiedendo ogni volta l'inserimento dell'arma o delle armi nella licenza (due bolli). Alcune questure richiedono la domanda preventiva, prima dell'acquisto.

In collezione si può tenere un solo esemplare per ogni modello di arma catalogata; due esemplari con la stessa denominazione e calibro, se armi precedenti al 1979, non catalogate; altri esemplari possono essere detenuti fra quelli fuori collezione.

Non possono essere detenute munizioni pertinenti alle armi in collezione; il divieto cade se si hanno armi dello stesso calibro fuori collezione.

Nessuna norma vieta l'uso delle armi in collezione e perciò esse possono essere portate al poligono per tirare e possono essere date in comodato, se sportive. Molti questori hanno frainteso la legge e impongono nella licenza il divieto di uso; è prescrizione illegittima, ma chi se la ritrova deve osservarla. Chi trasferisce le armi in altro domicilio deve rinnovare preventi-

vamente la licenza.

La licenza di **collezione di armi antiche** rare ed artistiche è gratuita e permanente; le misure di sicurezza possono essere largamente attenuate; è vietato detenere le munizioni. Si può detenere polvere da sparo. Il titolare può ampliare la collezione senza denunciare le nuove armi se esse sono dello stesso genere per cui stata rilasciata la licenza (ad es. una nuova pistola se già si detenevano armi da fuoco; se si fossero detenute solo armi bianche, la pistola andrebbe denunciata). Le armi bianche moderne possono essere detenute in qualsiasi numero senza licenza di collezione, ma vanno denunciate.

Porto di armi


Le armi possono uscire dal luogo in cui sono custodite e sue adiacenze solo in mano di persona munita di licenza di trasporto o di porto d'armi.

Adiacenze di una abitazione sono i luoghi esterni direttamente collegati ad essa e di uso esclusivo del proprietario (aia, cortile, orto, giardino, atrio, garage, stalle, ecc.) ed a cui è logico estendere le esigenze di difesa abitativa.

Per ottenere una di queste licenze bisogna non aver commesso reati gravi ed aver fatto il militare oppure avere il certificato di idoneità al maneggio delle armi, dato dal TSN. Il certificato è generico e non ha importanza se sia stato conseguito con armi lunghe o corte. Inoltre occorre produrre il certificato di idoneità psicofisica rilasciato dalla ASL o da medico militare o della

polizia.

Alcune persone, salvo gli obiettori, possono portare armi senza licenza: prefetti, ufficiali di PS, magistrati ordinari, giudici di pace, magistrati onorari ed amministrativi, dirigenti di carceri. Altri, appar-




tenenti a corpi militari o dipendenti da enti pubblici, portano le armi senza licenza durante il servizio e secondo i propri regolamenti.

Le licenze di porto d'arma sono:

★ Licenza di porto di arma corta

per difesa personale; non esiste più da tempo la distinzione tra pistola e rivoltella. Viene rilasciata dal prefetto a chi ha dimostrato bisogno di difendersi (frequente trasporto di danaro, pericolo di sequestro, possesso di preziosi, professione a rischio, raccomandati, politici, ecc.). Deve essere rinnovata ogni anno (L. 115), ma il libretto con la foto viene rilasciato con la validità di cinque anni; ogni anno va inseri-



to il foglietto intercalare che avrà valore per un anno dalla data del rilascio.

Se non si è pagata la tassa il libretto non vale nulla e non abilita all'acquisto di armi e al loro trasporto (mia opinione).

Autorizza al porto di armi corte, anche di modello sportivo, in ogni tempo e luogo salvo che in riunioni pubbliche (comizi, partite di calcio, discoteche affollate) e su aeromobili; su treni e mezzi di trasporto pubblico terrestre statali o regionali e su traghetti delle ferrovie devono essere scariche e smontate (per le pistole basta togliere il caricatore).

Autorizza a sparare con arma corta, per sport o per difesa, ovunque al di fuori di luoghi abitati; nell'abitato si può sparare per diletto, ma solo in luoghi chiusi ove sia esclusa la fuoriuscita di proiettili.

La licenza rilasciata alla guardie giurate è una normale licenza di porto d'armi a tariffa scontata, non soggetta a limitazioni temporali (non possono però andare in riunioni pubbliche, ecc., se non in specifico servizio).

La legge prevede una licenza per il bastone animato, ormai obsoleta. Competente al rilascio è il prefetto della provincia in cui si ha la residenza o il domicilio.

★ Licenza di porto di fucile (anche) per uso di caccia: originariamente la licenza di porto di fucile per difesa personale non richiedeva dimostrazione del dimostrato bisogno; chi intendeva usarla anche per caccia doveva pagare una ulteriore tassa; da ciò la dicitura.

Il Decreto 17 aprile 2003 del M.Int. ha introdotto un unico libretto di porto di fucile che verrà rilasciato o per caccia o per tiro a volo o per difesa personale.

Secondo la Cassazione, l'uso dell'arma per uno scopo diverso da quello specifico (ad es. caccia con licenza per tiro a volo) non comporta sanzioni penali; può comportare però il ritiro della licenza stessa.

sa. Si ricorda però che la licenza di caccia assorbe quella per il tiro a volo.

La licenza per difesa è annuale e deve essere rinnovata ogni anno, anche se il libretto rimane valido per 5 anni; quindi è regolata come la licenza per arma corta.

La licenza per caccia o tiro a volo è valida per sei anni, non occorre il foglietto intercalare, ma basta pagare le tasse. Il fatto di non pagare la tassa annuale di CC.GG. (L. 168) non comporta la sua inefficacia, ma solo sanzioni amministrative e fiscali; quindi anche se non si



pagano le tasse, il libretto autorizza a comperare armi e al trasporto di armi e chi porta il fucile non commette un reato (Cassazione costante). In questo caso infatti ha comunque valore di licenza di tiro a volo, per l'appunto gratuita.

La licenza abilita al porto di ogni arma lunga comune (anche sportiva o non da caccia).

I limiti al porto sono gli stessi di cui alle armi corte; in più vanno osservati i divieti venatori che vietano di portare fucili carichi in tempo e luoghi di caccia non consentita e di osservare determinate distanze (violazioni punite con sanzioni amministrative) e di usare determinati tipi di armi.

Ciò comporta che in alcuni luoghi e giorni non si può sparare liberamente con l'arma lunga, salvo che ciò avvenga in luoghi attrezzati (poligoni, anche privati) oppure sotto il diretto controllo dell'autorità amministrativa (ad es. gare estemporanee di tiro, prova di fucili, esami di cacciatori, ecc.) la quale


constati che non si fa del braccaggio.

Competente al rilascio è il questore della provincia in cui si ha la residenza o il domicilio.

★ Licenza di porto di fucile per il tiro a volo: qualcuno la chiama licenza per il tiro sportivo, ma è dicitura priva di significato. Quando nel 1967 vennero introdotte le tasse venatorie regionali si creò questa licenza per chi voleva portare il fucile, ma non cacciare. Quindi è una normale licenza di porto che autorizza "il porto di armi lunghe da fuoco" fino ad ogni campo di tiro a volo.

È gratuita ed ha la validità di sei anni. Non è richiesta la iscrizione alla FITAV, che è una associazione privata. I requisiti richiesti sono gli stessi indicati per la licenza di caccia. Chi ha la licenza di caccia non ha ragione di avere anche la licenza di TAV. Consente di acquistare e trasportare armi e munizioni di ogni genere (anche armi corte).

Dall'insieme della legge si comprende che essa consente il porto solo di fucili a canna liscia.



Essa autorizza chiaramente il porto, ma per prudenza consiglio di limitarsi a trasportare il fucile. Il titolare può sparare con il fucile in qualsiasi poligono, anche privato.

Non è consigliabile di sparare ai piattelli in zona non attrezzata a campo di tiro. □